

N. 105.537 REPERTORIO

N. 24.785 RACCOLTA

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, questo giorno 31 (trentuno) del mese di marzo.

In Bergamo, nella casa in via Giuseppe Verdi n. 15.

Avanti a me **dott. MAURIZIO LURAGHI**, Notaio in Alzano Lombardo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, alla presenza delle testimoni, a me note e aventi i requisiti di legge, signore:

- ERICA PROVENZI, nata a Romano di Lombardia il 6 ottobre 1972, residente a Covo, in via Buoso da Dovara n. 84, impiegata;

- LORENA BELLINI, nata a Sarnico il giorno 28 dicembre 1978, residente a Sarnico, in via Marinai d'Italia n.4, impiegata;
è presente il signor:

- arch. GIANPAOLO GRITTI, nato a Bergamo il 30 luglio 1970, residente a Bergamo, in via Giovanni Finazzi n. 20/E, architetto, codice fiscale GRTGPL70L30A794W, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio dell'"**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**", con sede in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 1, codice fiscale 80021430162, in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli iscritti all'Ordine in data 28 marzo 2019 e del Consiglio dell'Ordine in data 14 ottobre 2020 (Deliberazione n. 165/2020).

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza delle testimoni, dichiara quanto segue.

1) Ai sensi degli artt. 14 e segg. del c.c. è costituita dall'"**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**" la Fondazione denominata

"FONDAZIONE ARCHITETTI BERGAMO"

in forma abbreviata anche "**F.A.B.**"

senza limiti di durata.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

2) La Fondazione ha sede presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, attualmente situato in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 1.

3) La Fondazione ha lo scopo, non lucrativo, di valorizzare e qualificare la professione dell'architetto, il suo costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, promuovere e attuare ogni iniziativa diretta alla formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento, riqualificazione e orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, di paesaggio, conservazione e

**Reg.to a Bergamo
con proc. telematica**

in data 08/04/2021

al n.16225

serie 1T

con €. 245,00

comunque nelle materie oggetto della professione di architetto, nonché diffondere la cultura del progetto e della conservazione del paesaggio.

La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con esclusione di ogni attività riservata alla competenza dello Stato, quali il rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post universitaria, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e orientamenti didattici, e la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.

4) La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite all'articolo 4 dello Statuto.

5) La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato a quest'atto, come sua parte integrante e sostanziale, **sotto "A"**, e che deve intendersi come qui integralmente riportato in particolare con riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.

6) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definiti dagli artt. 6 e 7 dello Statuto.

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente nella somma di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00), risultante dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore **"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO"** a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 4008105649-02 emesso da "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETA' COOPERATIVA", filiale di Bergamo, in data 30 marzo 2021.

7) I membri della Fondazione si dividono in "Fondatori" e "Sostenitori", come definiti e regolati dallo Statuto.

8) Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Revisore legale dei conti.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Consiglio di amministrazione.

9) L'Ordine Fondatore stabilisce che il primo Consiglio di amministrazione della Fondazione sia composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) designati dal Consiglio dell'Ordine Fondatore (con delibera n. 157/2020 adottata nel consiglio n. 75 del 30 settembre 2020) in persona dei signori:

- GIANPAOLO GRITTI, nato a Bergamo il 30 luglio 1970, residente a Bergamo, Via Giovanni Finazzi n. 20/E, codice

fiscale GRTGPL70L30A794W;

- MARZIA PESENTI, nata a Osio Sotto il 7 marzo 1980, residente a Brembate, Via Alfonso La Marmora n. 24/C, codice fiscale PSNMRZ80C47G1600;

- STEFANO ROTA, nato a Bergamo il 21 dicembre 1962, residente a Bergamo, Via Porta Dipinta n. 49, codice fiscale RTOSFN62T21A794U,

e 2 (due) designati di comune accordo dai tre consiglieri come sopra nominati tra persone in possesso dei requisiti indicati nello Statuto in persona dei signori:

- CRISTINA OFFREDI, nata a Bergamo il 21 agosto 1968, residente a Ponteranica, via Monviso n. 27/D, codice fiscale FFRCSST68M61A794L;

- FRANCESCO LUIGI BENEDETTO MICHELI, nato a San Giovanni Bianco il giorno 11 maggio 1972, residente a Milano, via Luigi Porro Lambertenghi n. 25, codice fiscale MCHFNC72E11H910T,

tutti cittadini italiani.

I consiglieri come sopra nominati restano in carica quattro anni dalla nomina o comunque fino a quando non viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni e i poteri definiti all'articolo 13 dello Statuto.

10) Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il proprio Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente viene eletto all'interno della rosa dei tre consiglieri designati dall'Ordine.

Quale presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione qui costituita viene designato l'arch. GIANPAOLO GRITTI, come sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare la carica, attestando che a suo carico non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza.

Il Presidente come sopra nominato ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione medesima, come meglio precisato agli articoli 14 e 19 dello Statuto.

11) Il Fondatore nomina quale Revisore legale dei conti funzionante ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto la signora:

- LAURA BERTACCHI, nata a Bergamo il 16 febbraio 1970, residente a Torre Boldone, via Leonardo da Vinci n. 4, codice fiscale BRTLRA70B56A794S, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 79025.

Il Revisore dura in carica quattro anni o comunque fino a quando non viene nominato il nuovo revisore.

12) Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà ottenuto il riconoscimento giuridico; i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun

anno.

È vietata la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

13) L'arch. GIANPAOLO GRITTI è delegato a compiere tutto quanto necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione mediante la sua iscrizione nell'apposito registro regionale delle persone giuridiche della Lombardia, proponendo le relative istanze e comunicazioni, sottoscrivendo e presentando, anche in via telematica, la relativa documentazione.

All'uopo viene conferita espressa delega a me notaio per la presentazione, in forma telematica, dell'istanza di riconoscimento alla Regione Lombardia.

14) Ai fini della repertoriazione si indica in Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) il patrimonio di dotazione della Fondazione qui costituita.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, trattandosi di Fondazione avente gli scopi di cui all'art. 3 del predetto decreto.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, alla presenza delle testimoni e unitamente all'allegato, ho letto al comparente, il quale lo approva e con le testimoni e me notaio lo sottoscrive in segno di conferma, alle ore 10,00 (dieci).

Scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per sette intere facciate e parte della ottava fin qui.

F.to Gianpaolo Gritti

F.to Provenzi Erica testimone

F.to Bellini Lorena testimone

F.to MAURIZIO LURAGHI

Allegato "A" al n. 105.537/24.785 di Repertorio

**ALLEGATO "A" AL N. 105.537/24.785 DI REPERTORIO
STATUTO DELLA**

"FONDAZIONE ARCHITETTI BERGAMO"

Art. 1 - Costituzione

È costituita dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo (di seguito anche Ordine o OAB), una Fondazione di diritto privato apolitica e aconfessionale, senza limitazioni di durata (di seguito anche la "Fondazione").

La Fondazione, nel perseguimento degli scopi statutari di cui all'art. 3, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 2 - Denominazione e sede

La denominazione dell'ente è **"FONDAZIONE ARCHITETTI BERGAMO"**, in forma abbreviata anche **"F.A.B."**, comunque riprodotta.

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo attualmente situato in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi, n. 1 e può operare anche in altri luoghi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La sede legale della Fondazione potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 3 - Scopi della fondazione

La Fondazione opera senza fini di lucro e non può distribuire utili.

Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'architetto, il suo costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento, riqualificazione e orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, di paesaggio, conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione di architetto, nonché nella diffusione della cultura del progetto e della conservazione del paesaggio.

La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con esclusione di ogni attività riservata alla competenza dello Stato, quali il rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post universitaria, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e orientamenti didattici, e la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.

Art. 4 - Attività della Fondazione

La Fondazione, nel perseguire gli scopi di cui all'articolo 3, può svolgere a favore e per conto dell'Ordine le seguenti attività:

- a. Promuovere e attuare iniziative dirette alla formazione e informazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, orientamento e aggiornamento professionale nelle materie oggetto della professione in termini tecnico-scientifici culturali ed economici; in particolare essa potrà:
- i. istituire corsi di orientamento alla professione;
 - ii. istituire corsi di formazione, qualificazione, perfezionamento, specializzazione e di aggiornamento su temi di interesse della professione;
 - iii. promuovere e realizzare progetti, azioni, iniziative culturali, editoriali, scritte, audio visive e di tipo informatico;
 - iv. promuovere attività di ricerca tecnico scientifica, compiere indagini e sondaggi nelle materie oggetto della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore e nella successiva divulgazione tramite convegni, riunioni, mostre nonché seminari di studi;
 - v. promuovere e realizzare la raccolta, il coordinamento, la comparazione e la pubblicazione delle informazioni e degli studi concernenti le attività relative ai settori di interesse degli architetti;
 - vi. istituire, promuovere e sostenere borse di studio e di ricerca scientifica in argomenti di architettura e urbanistica attinenti alla conservazione e tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - vii. provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi del materiale di particolare interesse storico, culturale e documentario;
 - viii. promuovere sinergie tra professionisti anche in ambiti multidisciplinari;
 - ix. incentivare e finanziare i programmi scientifici documentati anche autonomamente proposti e realizzati dagli iscritti secondo i criteri stabiliti nel relativo regolamento;
- b. Allargare il confronto sui temi dell'architettura e diffondere su larga scala i valori di una cultura edilizia urbanistica rispettosa del territorio e del Paesaggio;
- c. Diffondere la consapevolezza del ruolo professionale dell'architetto e in particolare:
- i. promuovere e realizzare progetti, azioni, iniziative culturali, editoriali, scritte, audiovisive e di tipo informatico;

- ii. promuovere e realizzare iniziative culturali in tutte le forme opportune rivolte alla comunità allo scopo di stimolare e alimentare un virtuoso confronto e dibattito sui temi dell'architettura di qualità e sulle problematiche relative alla professione di architetto e alla produzione architettonica attraverso seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili;
- iii. promuovere nel mondo della scuola una maggior sensibilità verso la cultura architettonica al fine di poter contribuire alla formazione di una committenza attenta e consapevole all'importanza del valore sociale e culturale dell'architettura;
- d. Costituire un osservatorio permanente su ruoli e servizi che caratterizzano l'attività di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore;
- e. Promuovere interventi che costituiscono le condizioni per attivare la certificazione di qualità delle attività connesse con l'esercizio della professione;
- f. Istituire, promuovere e sostenere premi e concorsi nelle materie e competenze della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore;
- g. Promuovere, difendere e adeguare la figura di architetto alla scala internazionale.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra a favore dell'Ordine, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione, cooperazione o convenzione di cui all'art.7 del d.p.r. n. 137/2012 nonché le attività a queste accessorie e strumentali, verrà disciplinato da apposita convenzione con l'Ordine e da eventuale regolamento.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie o comunque connesse al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comprese le attività di prestazione di servizi, ritenute a tal fine utili dal Consiglio di amministrazione purché non incompatibili con la sua natura fondazionale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge anche professionale.

Tramite il Consiglio di amministrazione, la Fondazione può, tra l'altro:

- a. Perfezionare atti e stipulare contratti, compresi quelli che comportano l'affidamento a terzi di alcune attività accessorie e strumentali alle proprie;
- b. Amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria, comodataria o comunque detentrica;
- c. Aderire a istituzioni e iniziative o assumere partecipazioni in altri organismi pubblici o privati senza fini di lucro, aventi analoghe finalità.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni eseguiti dall'Ordine Fondatore;
- b. dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 3;
- c. dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di amministrazione della Fondazione deliberi di destinare al patrimonio.

Art. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a. dal contributo annuale dell'Ordine deliberato dal Consiglio dell'Ordine;
- b. dai contributi annuali dei Sostenitori della Fondazione;
- c. da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- e. dai ricavi di tutte le attività della Fondazione;
- f. dai fondi destinati dall'Unione Europea e da altri Enti e istituzioni pubbliche e private alle attività di formazione, aggiornamento professionale e altre attività culturali.

Le rendite, le risorse e i ricavi della Fondazione sono impiegati per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Sostenitori.

Art. 9 - Fondatore

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, nella veste di unico ente Fondatore, attraverso il suo Consiglio:

- a. definisce le linee guida e gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne verifica il rispetto e l'attuazione nei limiti di cui all'art.12;
- b. esercita ogni altro compito in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 10 - Sostenitori

Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che sostengono l'attività della Fondazione con conferimenti in

denaro nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione possono ottenere la qualifica di Sostenitori a seguito di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I Sostenitori sono tenuti a versare entro il 31 dicembre di ogni anno i contributi economici al fondo di gestione per l'esercizio successivo, come determinati dal Consiglio di amministrazione. Il mancato versamento delle citate somme entro il termine di cui sopra comporta in ogni caso la perdita della qualifica di Sostenitore della Fondazione.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Revisore legale dei conti.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque (5) componenti, di cui tre nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti e gli altri due (2) scelti, di comune accordo tra i tre consiglieri come sopra nominati, tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con particolare attenzione al settore dell'architettura.

L'Ordine nomina i suoi consiglieri nel rispetto della rappresentatività di genere.

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il proprio Presidente. Il Presidente viene eletto all'interno della rosa dei 3 consiglieri dell'Ordine.

I consiglieri restano in carica quattro anni o comunque fino a quando non viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione.

La partecipazione al consiglio di amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a. propone il programma annuale della Fondazione svolto sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio dell'Ordine e inviate alla Fondazione che, in coerenza alle stesse, lo approva. Tale programma viene inviato al Consiglio dell'Ordine che lo verifica e, ove necessario, propone eventuali integrazioni o modifiche;
- b. delibera sull'ingresso dei Sostenitori alla Fondazione definendo in occasione del bilancio economico di previsione i contributi annui da versare al fondo di gestione;

- c. delibera l'esclusione dei Sostenitori che non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 10 del presente Statuto;
- d. assume e licenzia il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- e. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti nel rispetto delle formalità previste dalla legge;
- f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. delibera, previo parere favorevole dell'Ordine, sulle modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- h. nomina e revoca il Revisore legale dei conti;
- i. approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio economico di previsione e relativa relazione programmatica, e approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo e la relativa relazione illustrativa di attuazione del programma;
- j. entro il 15 marzo di ogni anno trasmette all'Ordine il bilancio economico di previsione e relativa relazione programmatica ed entro il 15 maggio di ogni anno trasmette all'Ordine il bilancio consuntivo con la relativa relazione illustrativa e la relazione del Revisore legale dei conti assicurandone la pubblicazione sul sito web della Fondazione;
- k. approva le convenzioni e i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
- l. esercita ogni altro compito in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può avvalersi e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione, previa verifica di compatibilità della nomina, può avvalersi di esperti tecnico-scientifici o può costituire un gruppo di esperti tecnico-scientifici titolari di funzioni consultive facoltative e funzioni propositive in materia scientifico-culturale.

Art. 14 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita specifiche funzioni del Consiglio di Amministrazione sulla base e nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio stesso. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva, da convocarsi comunque entro trenta giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la sua

funzione è svolta dal consigliere più anziano tra quelli nominati dall'Ordine.

Il Presidente è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale della Fondazione, in particolare:

- a. coordina la preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione e l'implementazione una volta che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione;
- b. dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività degli enti, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni due mesi con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, con lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi altro strumento di comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque strumento di comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento almeno 24 ore prima dell'ora di inizio della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti effettivi; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio le deliberazioni inerenti i bilanci di previsione e consuntivo e le relative relazioni programmatica e di attuazione, nonché il programma annuale della Fondazione.

Sono parimenti approvate a maggioranza qualificata (4/5) dei

componenti il consiglio le deliberazioni di cui all'art. 20 dello Statuto.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio viene redatto apposito verbale. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal consigliere più anziano e dal verbalizzante.

Art. 17 - Dimissioni o altre cause di cessazione dei componenti del consiglio di Amministrazione

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un consigliere nominato dall'Ordine Fondatore, il Consiglio dell'Ordine provvede alla nomina del nuovo consigliere il cui mandato coincide con il restante mandato dei consiglieri già nominati.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno dei due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione, i tre consiglieri nominati dall'Ordine provvedono alla nomina del nuovo consigliere il cui mandato coincide con il restante mandato dei consiglieri nominati.

Nel caso di cessazione contestuale dei tre consiglieri nominati dall'Ordine o del Presidente del consiglio di amministrazione unitamente a un consigliere nominato dall'Ordine, verrà a cessare l'intero consiglio di amministrazione, con successiva nuova nomina a norma dell'art. 12 dello Statuto.

L'assenza ingiustificata di un consigliere per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica e la nomina di un sostituto come da commi precedenti.

La revoca dei consiglieri può essere disposta dall'Ordine per giusta causa.

Art. 18 - Il Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale.

Il Revisore legale dei conti, designato fra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili, nel pieno rispetto e secondo la disciplina del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, resta in carica quattro anni o comunque fino a quando l'Ordine provvede a nuova nomina.

Il Revisore legale dei conti, su invito del Consiglio di amministrazione, può partecipare alle sedute del Consiglio in ogni caso senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della regolare costituzione dell'organo.

Il Revisore legale dei conti provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore legale dei conti riferisce al Consiglio di amministrazione della Fondazione sui controlli effettuati

mediante relazione annuale scritta.

Art. 19 - Rappresentanza della Fondazione

La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, al consigliere più anziano tra quelli nominati dall'Ordine Fondatore.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, salvo l'urgenza, ha altresì la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 20 - Scioglimento della Fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione nei casi previsti dalla legge, i beni della Fondazione saranno liquidati e il ricavato, al netto delle spese di liquidazione, sarà destinato al Fondatore.

Per la liquidazione dei propri beni la Fondazione si avvale di tre liquidatori nominati dal Consiglio di amministrazione all'atto dello scioglimento.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le altre norme vigenti.

F.to Gianpaolo Gritti

F.to Provenzi Erica testimone

F.to Bellini Lorena testimone

F.to MAURIZIO LURAGHI